

ILL.MO TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE
DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Proposto da: **VICCHIARIELLO DANILO**, C.F. VCCDNL88H20F839Q, nato a Napoli il 20/06/1988, rappresentato e difeso dall'**Avv. Maria Cristina Fabbretti**, C.F. FBBMCR87P52A558U, del Foro di Bologna (fax per comunicazioni 051270279, Posta Elettronica Certificata: mariacristinafabretti@ordineavvocatibopec.it) con domicilio eletto presso il Suo Studio in Bologna, Via San Vitale n. 40/3/a, come da mandato in calce al presente atto.

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*.
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

e nei confronti di

-TUTTI I DOCENTI CONTROINTERESSATI INCLUSI NELLA GRADUATORIA DI MERITO PER LA CLASSE DI CONCORSO B015 procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 DELLA REGIONE TOSCANA

FATTO

1. Il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, presentando domanda in data 10/02/2023 (doc. 1) per la classe di concorso B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE per la regione Toscana.
2. **In sede di domanda, il ricorrente ha dichiarato la riserva ex art. 8 della L. n. 68/1999 (doc.1), in quanto invalido civile con percentuale del 50 % di riduzione permanente della capacità lavorativa (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88).**

3. La procedura straordinaria di assunzione è stata bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale per la copertura di posti comuni, suddivisi per regione, e classe di concorso come indicato all'Allegato 1 al D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022.
4. Il Concorso si articolava in una prova disciplinare, consistente in una prova orale della durata di 30 minuti, finalizzata all'accertamento della preparazione dei candidati sulla base dei programmi concorsuali specifici di ciascuna classe di concorso, ai sensi dell'Allegato A al D.M. n. 108 del 28 aprile 2022. A seguito dei risultati della prova disciplinare e delle valutazioni dei titoli, la commissione giudicatrice provvedeva alla compilazione delle graduatorie regionali, distinte per classe di concorso, nel limite dei posti messi a bando.
5. Per la regione Toscana per la classe di concorso B015 i posti previsti erano n. 29, pertanto, la graduatoria, ancorché vi siano candidati idonei, è comprensiva solo dei vincitori del concorso (29 candidati).
6. Il bando di concorso, contrariamente a quanto disposto dalla legge, non prevede alcuna quota di riserva in favore dei soggetti disabili, indicando solamente il numero complessivo dei posti a disposizione, nr. 29.
7. Come prescritto dall'art. 9, c. 4 del D. M. n. 108 del 28 aprile 2022 è stata poi approvata la graduatoria di merito della Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, indetta con D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022, per la classe di concorso B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE per la regione Toscana dall'USR Toscana CON PROVVEDIMENTO prot. 709 dell'11/08/2022 (doc. 2).
8. **Nella graduatoria allegata a tale provvedimento non sono inclusi candidati beneficiari della riserva prescritta dalla l. 68/1999.**
9. La graduatoria è stata poi rettificata con l'inserimento di un docente con provvedimento dell'USR Toscana del 21/06/2023 prot. 766 che aveva presentato ricorso per mancata valutazione della riserva ex l. 68/1999 (doc. 3).
10. Il ricorrente ha quindi chiesto all'USR l'indicazione della propria posizione nella graduatoria, constatando che la commissione aveva attribuito un punteggio errato e che il punteggio relativo alla prova orale conseguito era di 86 punti (doc. 4).
11. Tanto premesso, il ricorrente chiede che sia accertato e dichiarato il suo diritto all'inserimento nella graduatoria B015 con decorrenza dal 1/09/2022 e all'assunzione presso una

sede rimasta libera all'esito delle operazioni concorsuali in quanto beneficiario della riserva ex legge n. 68/1999, per i seguenti motivi di

DIRITTO

La legge 12 marzo 1999 n. 68 prevede una riserva dei posti di lavoro per i lavoratori disabili e altre categorie (fra cui gli invalidi civili, come l'odierno ricorrente - doc. 5) iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della legge.

Le norme di riferimento sono costituite dalla legge 12.03.1999, n. 68 e dal regolamento esecutivo di cui al D.P.R. 10.10.2000, n. 333

Questa riserva dei posti è pari al 7% per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, come il MIM. Se a livello provinciale queste aliquote non sono ancora sature, ai riservisti spetta l'assunzione a prescindere dalla loro posizione in graduatoria e ciò fino al 50% delle assunzioni.

Nel caso di specie dagli organici provinciali non emerge che la quota nelle singole province della regione Toscana sia satura alla data delle assunzioni in ruolo per l'a.s. 2022/2023.

In tema di assunzione dei disabili nel pubblico impiego, l'art. 16, comma 2, della l. n. 68 del 1999, al fine di garantire l'ineludibile rispetto delle quote di riserva di cui al precedente art. 3, va interpretato nel senso che **la P.A. ha l'obbligo di assumere il disabile dichiarato idoneo**, anche se non in possesso del requisito della disoccupazione prescritto dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 della stessa legge, qualora, all'esito della procedura concorsuale, non vi siano idonei in possesso del requisito, sicché le quote di riserva possono rimanere non attribuite nelle sole ipotesi in cui non vi siano "riservisti in senso stretto", né altri disabili idonei ma non vincitori.

L'art. 16, secondo comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68, infatti, garantisce l'instaurazione del rapporto di lavoro con i disabili che abbiano acquisito l'idoneità nei pubblici concorsi, dettando un principio generale che non può essere in alcun modo violato, considerata la pregnanza dell'obbligo solidaristico cui deve essere informato l'agire della P.A. (al pari del datore di lavoro privato) ai sensi dell'art. 38 della Costituzione.

*"In ogni tipo di graduatoria di concorso **il datore di lavoro pubblico è inderogabilmente vincolato ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti riservati agli appartenenti alle categorie protette** e ad utilizzare l'apposita graduatoria per la copertura dei posti riservati, che altrimenti rimarrebbero illegittimamente scoperti"* (T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 18/07/2023, n. 1078).

Ne consegue che, in materia di pubblico impiego privatizzato, ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti riservati, sicché l'inserimento nelle graduatorie del personale disabile che abbia conseguito l'idoneità nei concorsi pubblici (nella specie concorso per il reclutamento di personale docente) ai fini

dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, determina il diritto all'assunzione a prescindere dallo stato di disoccupazione o di precaria occupazione dell'invalido.

“In tema di assunzione dei disabili nel pubblico impiego, la disposizione di cui all'art. 16, comma 2, della l. n. 68 del 1999 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica introdotta dall'art. 25, comma 9 bis, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), non attribuisce alla P.A. una mera facoltà discrezionale, ma, nel perseguire l'obiettivo di garantire l'ineludibile rispetto delle quote di riserva di cui al precedente art. 3, pone a suo carico l'obbligo di assumere il disabile dichiarato idoneo, anche se non in possesso del requisito della disoccupazione, qualora, all'esito della procedura concorsuale, non vi siano idonei in possesso del requisito prescritto dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 della stessa legge; invero, la "ratio" della disposizione va ricostruita tenendo conto della tassatività del rispetto delle quote di cui al precedente art. 3, delle peculiarità del sistema di reclutamento nel pubblico impiego e della necessità di armonizzare la tutela del disabile (imposta dall'art. 38 Cost., dal diritto dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali dello Stato) con altri valori di rilievo costituzionale, come quelli consacrati nell'art. 97 Cost., con la conseguenza che la deroga normativa al requisito della disoccupazione è giustificata dalla possibilità di garantire la tutela della disabilità attraverso l'assunzione dei candidati disabili che siano stati positivamente valutati dalla commissione esaminatrice” (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 03/11/2021, n. 31293).

Nel caso in esame, il ricorrente è risultato idoneo ma non vincitore, in quanto il numero dei posti banditi dal MIM per la regione Toscana per la classe di concorso B015 era di n. 29 posti.

Senonchè, fra i vincitori del concorso individuati nella graduatoria non vi è nemmeno un candidato con riserva ex l. 68/1999.

Tant'è che un candidato si è rivolto per l'accertamento del diritto all'assunzione in virtù della riserva ex l. 68/1999 al Tribunale di Arezzo, con Sentenza n. 181/2023 del 17-05-2023 che ha accertato il suo diritto all'assunzione nei seguenti termini:

“... Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei limiti che seguono. Pare doveroso premettere che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nell'esaminare la questione relativa all'ambito di operatività della quota di riserva in favore dei disabili e del relativo diritto di priorità nell'assunzione in riferimento al reclutamento del personale docente della scuola, ha ben delineato la ratio informatrice del compendio legislativo di cui alla L. 12 marzo 1998, n. 68 disciplinante la materia, (vedi: Cass. S.U. 11 settembre 2007, n. 19030; Cass. 9 settembre 2008, n. 23112; Cass. 12 marzo 2009, n. 6026, Cass. 6 aprile 2011 n. 7889).

Come è stato osservato in dottrina, la L. 12 marzo 1998, n. 68 determina nella tutela degli invalidi, un salto di qualità rispetto alla L. 2 aprile 1968, n. 482 - in ragione del passaggio da un sistema - che, in qualche misura,

risentiva della concezione volta a configurare l'inserimento degli invalidi nelle imprese come un peso da sopportare in chiave solidaristica - ad altro sistema volto, di contro, a coniugare la valorizzazione delle capacità professionali del disabile con la funzionalità economica delle imprese stesse.

In tale ottica è stato anche rimarcato come dall'art.3 della citata legge n. 68 del 1999, art.3 può evincersi con certezza che nell'impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati", essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato. E che si tratti di un diritto da osservarsi, stante la sua inderogabilità, dalla pubblica amministrazione - tenuta in materia, come i privati datori di lavoro, al rispetto del principio fissato dall'art.38 Cost., insuscettibile di essere disatteso - emerge con certezza anche dal contenuto della L. n.68 del 1999, art.16, avente ad oggetto i "concorsi presso le pubbliche amministrazioni" (vedi Cass. S.U. 22 febbraio 2007 n.4110, Cass. 6 aprile 2011 n.7889). ... La giurisprudenza amministrativa più recente ha avuto modo di stabilire che "La natura cogente delle regole sulle quote di riserva o sul collocamento obbligatorio ne implica il rispetto a prescindere dalla loro avvenuta inclusione nei singoli bandi di concorso, in quanto le stesse trovano comunque applicazione ope legis. L'affermazione necessita tuttavia di qualche precisazione. A fronte, dunque, del diritto al collocamento obbligatorio del candidato, si pone la scelta dell'amministrazione, e segnatamente di quelle locali, di allocare in altri ambiti le eventuali risorse rivenienti dal collocamento obbligatorio. Ma di ciò deve essere data esplicitazione nei richiamati atti di programmazione che, introdotti a far data dalla l. n. 449 del 1997, sono stati via trasformati nei più duttili piani dei fabbisogni, incentrati sui programmi, piuttosto che sui numeri della vecchia dotazione organica, senza tuttavia eliderne la portata pianificatoria, sviluppata sull'arco temporale del triennio, in parallelismo con quanto ritenuto congruo in materia di opere pubbliche. (Cfr. Cons. Stato 25.01.2022 n.524) Pertanto, solo laddove la quota obbligatoria risulti già esaurita, ovvero ne sia previsto il completamento nella programmazione in corso di validità, l'amministrazione non ha più alcun obbligo di provvedere né mediante la riserva di posti nei concorsi, né utilizzando comunque le relative graduatorie, né con chiamata diretta, né tramite convenzione. Di tale programmazione alternativa tuttavia non vi è traccia in atti, ove risulta solamente che il Ministero resistente ha declinato il diritto all'assunzione non in quanto già riconosciuto ad altri rientranti nella stessa categoria, ovvero in quelle assimilate, con modalità diverse dalla procedura concorsuale ### a prescindere dalla collocazione in graduatoria, sussistendo l'idoneità del ricorrente così come ammesso dal resistente, lo stesso ha diritto ad essere inserito in via prioritaria nella graduatoria concorsuale straordinaria bis per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado per la regione ### che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2022/2023, non sussistendo peraltro saturazione delle quote previste dall'art. 3 l.68/1999, non avendo la resistente dedotto alcunché sul punto, palesandosi conseguentemente irrilevante l'ordine di esibizione richiesto da parte ricorrente in

relazione a tali circostanze. Dalla lettura della norma ne consegue che il diritto all'assunzione con contratto a tempo indeterminato del riservatario ex L.68/1999 è subordinato all'espletamento di un corso di formazione annuale" (cfr. TRIBUNALE DI AREZZO, Sentenza n. 181/2023 del 17-05-2023)

Tale sentenza è stata eseguita con l'inserimento nella graduatoria del docente con provvedimento dell'USR Toscana del 21/06/2023 prot. 766 (doc. 3).

Risulta quindi provato che per la regione Toscana la quota del 7% per ciascuna provincia riservata ex lege ai destinatari della l. 68/1999 non sia saturata.

Ad ogni modo si chiede a Codesto Ill.mo Giudice di ordinare l'esibizione degli elenchi per singola provincia dei docenti della classe di concorso B015 beneficiari della riserva ex l. 68/1999.

Inoltre, come attestano i documenti in allegato (doc.6) i posti disponibili per la classe di concorso B015 per la regione Toscana sono tutt'ora disponibili.

La giurisprudenza è concorde nell'affermare che: *"In tema di assunzione dei disabili nel pubblico impiego privatizzato, il diritto alla riserva, quanto al personale della scuola, è esercitabile - in conformità al principio della assoluta preminenza della normativa posta a tutela dell'avviamento al lavoro dei disabili - in modo assoluto e con riferimento a tutte le assunzioni per una stessa classe di concorso effettuate per un medesimo anno scolastico, a prescindere dalla retrodatazione giuridica di cui una di tali assunzioni abbia in concreto beneficiato, in quanto la retrodatazione in questione rileva ai soli fini giuridici e della anzianità"* (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 15/12/2020, n. 28625).

Pertanto, considerato che il bando di concorso, in aderenza all'art. 59, comma 9 - bis, come sostituito dall'art. 5, comma 3 -quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto che *«In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti ..., è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124"* e che le assunzioni avvengono *"Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le*

competenze professionali. *Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato” si chiede l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria oggetto del presente ricorso e l'assunzione a tempo determinato con la possibilità di frequentare il corso di formazione che prevede in caso di superamento della prova finale l'assunzione in ruolo.*

Tanto esposto e considerato, il ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Firenze, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, intimando alle parti resistenti e ai controinteressati, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, a comparire personalmente o tramite procuratore generale o speciale, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

- accertare e dichiarare per i motivi sopra indicati il diritto del ricorrente all'inserimento nella graduatoria B015 della Regione Toscana della procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, con decorrenza dalla data di approvazione della stessa e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione a tempo determinato finalizzata alla partecipazione al corso di formazione per la conferma in ruolo come previsto dal bando di concorso, presso una sede rimasta libera all'esito delle operazioni concorsuali ed in quanto beneficiario della riserva ex legge n. 68/1999 con precedenza per le sedi del comune di residenza del ricorrente, con retrodatazione giuridica dalla data che sarà accertata in corso di causa e con l'assunzione ai fini dell'anno di formazione dal 1/09/2024 o da altra data che verrà accertata in corso di causa.

Vinte le spese.

Istanze istruttorie:

Si chiede l'esibizione ex art. 210 cpc all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana degli elenchi provinciali dell'organico di diritto della classe di concorso B015 di tutte le Province della regione

Toscana con indicazione degli assunti con riserva ex l. 68/1999 (riserva N) validi per l'a.s. 2022/2023.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1-istanza partecipazione;
- 2-graduatoria;
- 3-graduatoria rettificata;
- 4-punteggi conseguiti dal candidato;
- 5-riserva l. 68/1999;
- 6-contingente accantonato;
- 7-contratto di lavoro;
- 7-bando;
- 8-allegato B al bando.

Dichiarazione di valore

Il Sottoscritto Avv. Maria Cristina Fabbretti dichiara che ai fini della normativa sul contributo unificato (L. 488/99), ai sensi e per gli effetti della L. 115/2002, per la presente causa di valore indeterminato è dovuto e versato un contributo unificato di euro 259,00.

Con osservanza.

Avv. Maria Cristina Fabbretti

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto Avv. Maria Cristina Fabbretti, che assiste, rappresenta e difende il ricorrente, giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria e in caso di accertamento del diritto per cui è causa, il ricorrente avrebbe diritto all'assunzione a tempo determinato su un posto della classe di concorso B015 della regione Toscana;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione del numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "*[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci lega/i della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con

qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

- il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.P.C., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis TAR Lazio, Sez. III Bis, ord. n. 9458/2014);

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIM all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_1 2.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, Sezione Lavoro, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

1. quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito internet del MIM;

- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Con osservanza.

Avv. Maria Cristina Fabbretti